



Lamentava la carenza di legittimazione passiva ed il mancato rispetto del principio del contraddittorio, evidenziava l'adeguatezza della condotta preventiva e sanzionatoria adottata, contestava, infine, l'eccessiva onerosità della sanzione comminata.

Concludeva chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato in quanto assunto nei confronti di soggetto carente di legittimazione passiva, in subordine l'annullamento della sanzione comminata in quanto aveva dimostrato di adottare le opportune misure per prevenire una condotta, nel caso di specie, imprevedibile, in ulteriore subordine, vista la tenuità del fatto, la riduzione della sanzione comminata nella misura dell'avvertimento o, se ritenuta adeguata la pena pecuniaria, nella misura del minimo edittale.

Chiedeva, altresì, la sospensione del provvedimento impugnato.

Il Collegio, fissata l'udienza in camera di consiglio con provvedimento ritualmente notificato via PEC, ritenuto che il reclamo fosse assistito da meritevoli profili di positivo apprezzamento, ne disponeva la sospensione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo è fondato e può trovare accoglimento.

Preliminarmente appare necessario ricostruire la vicenda oggetto del presente giudizio.

Nella gara in epigrafe indicata veniva comminato un cartellino nero ad un sostenitore della Società oggi reclamante in quanto lo stesso si introduceva all'interno del parterre di gara, l'arbitro, verificato che era il genitore di un atleta impegnato in un assalto successivo, lo invitava ad uscire e a trovare posto tra il pubblico, detto sostenitore si avviava verso l'uscita proferendo espressioni offensive nei confronti del direttore di gara reiterandole dopo la notifica del provvedimento, lo stesso, infine, si rifiutava di fornire le proprie generalità le quali, successivamente, venivano indicate [REDACTED]

Il Giudice Sportivo, letto il referto arbitrale, fissava la data di assunzione della decisione con termine per eventuali memorie.

La Società [REDACTED] faceva pervenire uno scritto con il quale indicava che, diversamente da quanto riportato nel Decreto del Giudice Sportivo, il [REDACTED] [REDACTED] –soggetto sanzionato con il cartellino nero– non è né un tesserato né un accompagnatore, ma un sostenitore, mettendosi a disposizione laddove si fosse ritenuto di assumere iniziative nei confronti della stessa ex art. 18 Regolamento di Giustizia e rimanendo in attesa di essere invitata nelle forme e nei termini previsti sempre dal Regolamento di Giustizia.

Nonostante il tenore dello scritto proveniente dalla [REDACTED] il Giudice Sportivo, senza invitare la stessa a fornire le eventuali iniziative assunte al fine di valutare la sussistenza



o meno della responsabilità di cui all'art. 18 RDG, comminava la sanzione della multa di € 1.000,00.

Orbene, appare evidente, *ictu oculi*, la violazione del diritto di difesa della [REDACTED], la quale aveva espressamente richiesto di essere invitata nelle forme e nei termini previsti e disciplinati dal Regolamento di Giustizia laddove fosse stata ritenuta responsabile ex art. 18 RDG; la decisione oggi impugnata è stata assunta senza che fosse stata sanata la posizione dell'odierna reclamante con la corretta *vocatio in ius*, ciò ha provocato un evidente *vulnus* nel diritto di difesa.

Ma non solo, il prodromico Decreto di convocazione riporta una serie di inesattezze che inficiano il provvedimento finale.

Il [REDACTED] non è un accompagnatore ma un sostenitore, come correttamente indicato nel referto arbitrale.

Ne discende che la [REDACTED] non è la società di tesseramento ma di riferimento.

Da ultimo, sempre nel Decreto di convocazione, nella parte relativa alla trasmissione del provvedimento e della documentazione, la dizione riportata: "...e/o alla società di riferimento..." non risulta idonea a sanare il difetto di *vocatio in ius* rilevato e lamentato nel reclamo proposto.

A giudizio del Collegio appare assolutamente condivisibile l'eccezione sollevata con il reclamo, ovvero la violazione del principio del contraddittorio con inevitabile lesione del diritto di difesa in quanto, pur avendo la Società richiesto di essere invitata nelle forme e nei termini previsti laddove si fosse ravvisata una responsabilità ex art. 18 RDG per le intemperanze del loro sostenitore, ciò non è stato posto in essere.

Il Giudice Sportivo ha comminato la sanzione pecuniaria senza preventivamente sanare la posizione della Società reclamante, per come espressamente previsto, al fine di predisporre le eventuali iniziative a propria difesa, soprattutto quelle tese ad illustrare le eventuali iniziative assunte a seguito dell'episodio contestato nonché quelle operate in via preventiva.

Altresì appare viziato il provvedimento del Giudice Sportivo nella parte in cui riporta che la Società [REDACTED], dopo aver ricevuto il Decreto di fissazione, non abbia mosso alcuna contestazione.

Dagli scritti difensivi e dalla documentazione depositata appare evidenziato esattamente il contrario: la richiesta di essere convocati nei termini e nei modi previsti dal RDG è una vera e propria contestazione del provvedimento prodromico a quello impugnato che lo va ad inficiare per le motivazioni sopra riportate.



P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello, *ex art. 62* Regolamento di Giustizia F.I.S., definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla [REDACTED], in accoglimento delle richieste avanzate, annulla il Provvedimento n. 07/26 emesso dal Giudice Sportivo nazionale in data 31.03.2026 ed in pari data comunicato.

Manda alla Segreteria degli organi di giustizia federale per la comunicazione del presente provvedimento.

Dispone che lo stesso sia pubblicato sul sito federale *ex art. 62* RDG, con i dati sensibili oscurati.

Così deciso nella camera di consiglio del 16 aprile 2026.

Avv. Alice Cascone (Presidente)

Avv. Vincenzo Tallarico (Componente estensore)

Avv. Martina Caracciolo (Componente)